

Acc. "A"

COMUNE DI DRAPIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI VANTAGGI
ECONOMICI ALLA PERSONA, AI NUCLEI FAMILIARI, ALLE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE, ENTI E SOGGETTI PRIVATI
(ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I.)**

PREMESSA

Il Comune di Drapia, in conformità ai principi della Costituzione, della vigente normativa nazionale e regionale in materia di assistenza, dello Statuto comunale e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce e promuove la realizzazione di *interventi sociali* per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone e nuclei familiari finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità e la non discriminazione, nonché a prevenire, eliminare o ridurre le *condizioni di bisogno* e di disagio individuale e familiare, derivanti dall'inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomi.

Inoltre, il Comune di Drapia, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione, della storia, della solidarietà, della cultura, dell'attività turistica, dell'attività dilettantistica sportiva e dell'impiego del tempo libero di Associazioni, Istituzioni, Comitati regolarmente costituiti, Enti religiosi, Associazioni di categoria, ecc., concede alle medesime contributi finanziari, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le norme e modalità stabilite dal presente regolamento, in ottemperanza dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e nel limite degli importi specifici stanziati annualmente nel proprio Bilancio.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica, in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone e nuclei familiari nonché di concessione di contributi, vantaggi economici ad Associazioni, Istituzioni, Comitati regolarmente costituiti, Enti religiosi, Associazioni di categoria, ecc., garantendo l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

**PARTE PRIMA
PERSONA E NUCLEI FAMILIARI**

ART. 1 FINALITA' E NATURA

ART. 2 DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 REQUISITI

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

ART. 6 CONTROLLI SULL'ISTANZA. ISTRUTTORIA

ART. 7 CONTRIBUTO ORDINARIO E ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

ART. 8 CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

ART. 9 LIMITI DI RICHIESTA

**PARTE SECONDA
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE, ENTI E SOGGETTI PRIVATI**

ART. 10 FINALITA' E NATURA

ART. 11 AMBITI, SETTORI E LIMITI DELL'INTERVENTO

ART. 12 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

ART. 13 INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 14 CRITERI

ART. 15 CASI PARTICOLARI

**ART. 16 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI**

ART. 17 ESAME DELLA DOMANDA

ART. 18 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 19 UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 20 DECADENZA

ART. 21 RESPONSABILITA'

**PARTE TERZA
NORME GENERALI**

ART. 22 RINVIO ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 23 NORMA FINALE

PARTE PRIMA
PERSONA E NUCLEI FAMILIARI

Art. 1 - FINALITA' E NATURA

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione degli interventi finalizzati a garantire la qualità della vita, la non discriminazione, nonché a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di *stato di bisogno* e di disagio individuale e familiare derivante dalla inadeguatezza del reddito.

Gli *interventi* si dividono in erogazioni di contributi:

1. ordinari;
2. straordinari.

Art. 2 - DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Lo *stato di bisogno* è determinato dalla documentata sussistenza di almeno due dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi componenti ed in mancanza delle persone tenute a provvedere, secondo l'art. 433 del Codice Civile;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a sé stesso, per documentata insufficienza degli emolumenti pensionistici;
- c) grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri componenti;
- d) esistenza di circostanze contestuali a causa delle quali, singoli o famiglie, siano esposti a rischi di emarginazione.

Art. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono richiedere le prestazioni di assistenza disciplinate dal presente regolamento, i nuclei familiari e le singole persone, di cittadinanza italiana, che risiedono nel territorio Comunale da almeno 24 mesi, e cittadini stranieri che abbiano una residenza continuativa da almeno cinque anni nel territorio Comunale.

Art. 4 - REQUISITI

Per l'accesso alla prestazione economica è necessario che i soggetti di cui all'art. 3 abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ai sensi del D.Lgs n. 109/1998, e s.m.i., riferito all'anno precedente, non superiore a euro 7.500,00.

In caso di reddito I.S.E.E. superiore all'importo fissato, l'istanza potrà essere accolta, qualora si documenti il sopraggiungere, nel corso dell'anno solare, di una situazione contingente e imprevista (perdita di lavoro, morte del capofamiglia, ecc.), che ha prodotto un abbassamento della situazione reddituale, non corrispondente, pertanto, al reddito I.S.E.E. dell'anno precedente, comunque, non superiore al limite fissato in € 7.500,00.

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Ai fini dell'erogazione degli interventi di cui all'art. 1, il Responsabile del Servizio interessato predisponde, annualmente, un apposito bando, previe direttive da parte della Giunta Comunale.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 che intendono ottenere contributi o interventi economici previsti dal presente regolamento, devono presentare istanza in carta semplice, nei termini temporali indicati dal bando, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla certificazione I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) riferita all'anno precedente e da copia del documento di riconoscimento del richiedente.

Art. 6 - CONTROLLI SULL'ISTANZA. ISTRUTTORIA

L'Ufficio competente esercita un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In caso di comunicazione di dati non corrispondenti alle risultanze evidenziate attraverso i dovuti controlli effettuati con le modalità di cui al punto 1, il richiedente verrà automaticamente escluso dalla graduatoria di concessione del contributo e le dichiarazioni mendaci saranno denunciate alla competente autorità giudiziaria.

Art. 7 - CONTRIBUTO ORDINARIO E ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

Le graduatorie per la concessione del contributo ordinario verranno formate in base alla situazione reddituale e patrimoniale indicata nella certificazione I.S.E.E..

Il valore I.S.E.E. contribuisce all'attribuzione di un punteggio totale pari a 60 punti, suddivisi in punti di valore per scaglioni, nel seguente modo:

- Fino a 1.250,00 60 punti
- Fino a 2.500,00 50 punti
- Fino a 3.750,00 40 punti
- Fino a 5.000,00 30 punti
- Fino a 6.250,00 20 punti
- Fino a 7.500,00 10 punti.

A parità di punteggio, si procederà all'attribuzione di ulteriori punti, per come di seguito indicato:

- **n. 10 punti per ogni figlio minorenni, presente nel nucleo familiare, che abbia un'età compresa da 0 a 6 anni;**
- **n. 6 punti per ogni figlio minorenni, presente nel nucleo familiare, che abbia un'età superiore ad anni 6;**
- **n. 3 punti per ogni figlio maggiorenne studente a carico in regola con il corso di studi.**

Art. 8 - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

I contributi economici straordinari vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari che si trovino in una delle seguenti situazioni di bisogno per i seguenti interventi sociali:

- a) cittadini residenti, i quali nel corso dell'anno per motivi indipendenti dalla loro volontà perdano la loro fonte di reddito, come ad esempio in caso di licenziamento, senza ricevere altre indennità;
- b) cittadini residenti che necessitino di cure mediche e/o farmacologiche costose e prolungate, apparecchi ortopedici e simili, non garantiti dal S.S.N.;
- c) cittadini residenti che devono sostenere ingenti spese inerenti a necessità vitali, cui non possono far fronte con i propri redditi.

I contributi economici straordinari hanno carattere di eccezionalità e vengono erogati una tantum, il loro importo è variabile, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, previa direttive da parte della Giunta Comunale al Responsabile del Servizio interessato.

Art. 9 - LIMITI DI RICHIESTA

Gli utenti che beneficiano di altre forme di assistenza economica, erogate da altri Enti non possono essere ammessi alle forme di assistenza previste dal presente Regolamento.

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE, ENTI E SOGGETTI PRIVATI

Art. 10 - FINALITA' E NATURA

Il Comune di Drapia, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione, della storia, della solidarietà, della cultura, dell'attività turistica, dell'attività dilettantistica sportiva e dell'impiego del tempo libero di Associazioni, Istituzioni, Comitati regolarmente costituiti, Enti religiosi, Associazioni di categoria, ecc., concede alle medesime contributi finanziari, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le norme e modalità stabilite dal presente regolamento, in ottemperanza dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e nel limite degli importi specifici stanziati annualmente nel proprio Bilancio.

L'intervento comunale può essere integrativo oltre che sostitutivo.

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario, naturalmente entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

Per contributi si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure aventi un diretto valore economico.

Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o i prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - AMBITI, SETTORI E LIMITI D'INTERVENTO

Gli interventi dovranno svolgersi entro i seguenti ambiti e limiti:

- a) dovranno riguardare interessi che non esulino dalle competenze istituzionali del Comune di Drapia;
- b) dovranno essere rivolti nei confronti di iniziative che non operino ai fini del conseguimento di lucro o per il raggiungimento di posizioni di vantaggio economico;
- c) l'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di debita rendicontazione.

I settori d'intervento sono relativi a:

attività culturali, turistiche e scientifiche;

impegno civile, di promozione di celebrazioni civili e religiose legate alla Storia del territorio, tutela e promozione dei diritti umani;

attività educative e scolastiche;

tutela ambientale;

attività ludiche, ricreative e sportive;

sviluppo economico e turistico promozionale.

Possono essere ammessi al contributo:

- Enti Privati;
- Associazioni e Fondazioni riconosciute (art. 14 e ss. del C.C.);
- Associazioni non riconosciute e i Comitati (art. 36 e ss del C.C.);
- Organizzazioni di Volontariato;
- Organizzazioni di promozione sociale;
- Enti Ecclesiastici;
- Cooperative Sociali.

Tutti i contributi concessi dal Comune di Drapia hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori contributi per le successive edizioni della medesima iniziativa o attività.

Art. 12 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Per essere ammessi al contributo è necessario che i richiedenti:

1. siano dotati di statuto, avente scopi conformi alla richiesta di contributo, nel quale sia prevista la possibilità di ricorrere a contributi pubblici per lo svolgimento delle attività statutarie;
2. rispettino i contenuti di cui all'art. 36 del Codice Civile, in caso di mancanza di Statuto o Atto costitutivo scritto, dovrà essere compilato il modello autocertificativo in cui sono indicati gli elementi utili contrattuali (Sede, Nominativo, Scopo, Associati, Legale Rappresentante, etc.);
3. risultino costituiti da almeno due anni al momento della richiesta del contributo, fatto salvo comitati costituiti ad hoc per particolari eventi di rilevanza nazionale o sociale o di rilevante interesse per l'Amministrazione Comunale;
4. non abbiano finalità di propaganda politico-partitica.

Art. 13 - INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi.

La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili, con osservanza delle presenti disposizioni, in base al momento della presentazione della domanda ed alla rilevanza della manifestazione.

Art. 14 - CRITERI

La concessione delle forme di sostegno è stabilita, fermo il disposto dell'art. 12, e tenendo in considerazione che è necessario che l'attività promozionale venga svolta a favore del territorio comunale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- rispondenza dell'iniziativa alle finalità statutarie del Comune di Drapia;
- della valenza dell'iniziativa sotto il profilo della promozione culturale, sportiva e turistica (a tal proposito deve essere presentato il programma delle iniziative e delle manifestazioni, attraverso apposita relazione fornendo i dettagli necessari per consentire una completa valutazione delle proposte indicando tempi e luogo di svolgimento delle stesse);
- consolidata presenza dell'iniziativa nel territorio;
- riflessi socio-economici dell'iniziativa sul territorio;
- considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale nonché dell'ambito di concreta operatività ed interesse;
- consolidata presenza dell'associazione nel territorio e dell'iscrizione nell'Albo delle Associazioni.

L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
- al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- alla capacità economica del richiedente.

Art. 15 - CASI PARTICOLARI

In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la concessione di interventi economici può essere altresì disposta a favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.

Art. 16 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Le richieste di contributo, corredate della prescritta documentazione, devono essere presentate di norma 30 gg. prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Le istanze presentate non comportano alcun obbligo di accettazione da parte del Comune di Drapia ed i provvedimenti di diniego non possono essere oggetto di contestazione né di impugnazione giudiziale non trattandosi di provvedimenti.

La domanda, presentata su apposito modulo in carta libera, va indirizzata al Comune e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dai soggetti di cui all'art. 11.

Nelle domande di concessione di contributi devono essere indicati i seguenti elementi, a seconda della tipologia richiesta:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente;
- descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente;
- ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale;
- indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor);
- impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute o il bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo e, a richiesta, la relativa documentazione;
- impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
- dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

Art.17 - ESAME DELLA DOMANDA

Le domande di contributo, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio sulla regolarità delle stesse, saranno trasmesse alla Giunta Comunale la quale emana apposite direttive al Responsabile del Servizio interessato, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 18 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Drapia ha facoltà di concedere acconti, sino ad un massimo dell'80% del contributo deliberato a condizione che la manifestazione si sia svolta o sia in corso di svolgimento, ovvero anche prima del suo svolgimento qualora si tratti di somme necessarie per il sostenimento delle relative spese.

Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte del beneficiario della stessa, della seguente documentazione:

- sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
- rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata e delle spese sostenute;

Art. 19 - UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi per i soggetti richiedenti impone l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, si procederà alla revoca di quanto concesso o al recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

Al Comune di Drapia in ipotesi di erogazione del contributo, viene riconosciuta dal richiedente la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sulle modalità di utilizzazione dei contributi concessi.

E' riservata in ogni caso al Comune di Drapia la facoltà di richiedere ulteriore documentazione in fase di istruttoria e anche in momenti successivi.

Art. 20 - DECADENZA

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- per cause non imputabili al soggetto beneficiario non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 18, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.

Art. 21 - RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

PARTE TERZA
NORME GENERALI

Art. 22 - RINVIO ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in materia.

Art. 23 - NORMA FINALE

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo consiliare di approvazione.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare precedente.